

STATUTO

NOVABILITY COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORCHIAROLO BR VIA
GUGLIELMO OBERDAN 12

Numero REA: BR - 152906

Codice fiscale: 02529820744

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" ad atto n.31.809 della Raccolta.	
	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	"NOVABILITY Cooperativa Sociale a r.l. Impresa Sociale"	
	ART. 1 - Costituzione	
	E' costituita una società cooperativa di Solidarietà denomi-	
	nata "NOVABILITY Cooperativa Sociale a r.l. Impresa Sociale"	
	ART. 2 - Norme applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica-	
	no, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	ART. 3 - Sede	
	3.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Torchiarolo (BR)	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
	rizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazio-	
	ni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spet-	
	ta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in co-	
	mune diverso da quello indicato sub 3.1.	
	3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno esse-	

	re istituite o soppresse in qualsiasi indirizzo del Comune	
	indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo ammini-	
	strativo.	
	3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	ART. 4 - Durata	
	4.1 La società è costituita fino al 31 dicembre 2080 .	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'articolo 2484 Codice Civile nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	ART. 5 - Oggetto	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata e senza fini di	
	lucro.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi	
	socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'artico-	
	lo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	La cooperativa, in conformità alle disposizioni del D.L.	
	3/7/2017 n.112 intende esercitare in via stabile e principa-	
	le un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo	
	di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, adottando modalità di gestione responsabili e tra-	
	sparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavora-	

	tori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro	
	attività.	
	In particolare, la cooperativa, con riferimento ai requisiti	
	ed agli interessi dei soci, intende gestire stabilmente o	
	temporaneamente, per conto proprio e di terzi.	
	A) Attività e servizi sociali, sanitari, assistenziali, edu-	
	cativi o culturali:	
	- servizio di soccorso e trasporto di feriti e/o malati;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strut-	
	ture di accoglienza;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio	
	appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pub-	
	blici e privati;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione;	
	- servizio di telesoccorso e tele-assistenza;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere culturale e	
	animativo, finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultu-	
	ra, il turismo sociale, finalizzate anche alla promozione	
	dell'integrazione generazionale;	
	- inserimento dei propri operatori nelle attività promosse	
	dagli enti pubblici e privati a favore di tutti quei sogget-	

	ti che vivono in situazioni di emarginazione originate da di-	
	sagiate condizioni di salute, sociali, economiche e cultura-	
	li;	
	- servizi di assistenza alla mobilità e servizi integrati di	
	trasporto di persone;	
	B) attività di servizi educativi, ludici, assistenziale per	
	l'infanzia;	
	C) attività di educazione, istruzione e formazione professio-	
	nale, ivi comprese l'istruzione e la formazione dei giovani	
	fino a diciotto anni nell'ambito di percorsi triennali di i-	
	struzione e formazione professionale, nonché attività cultu-	
	rali di interesse sociale con finalità educativa e attività	
	di ricerca scientifica i particolare interesse sociale;	
	D) attività di sensibilizzazione ed animazione della comu-	
	nità al fine di renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bi-	
	sogno;	
	E) attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della leg-	
	ge 11 agosto 2014, n. 125;	
	F) attività rivolte all'accoglienza umanitaria e all'integra-	
	zione sociale dei migranti;	
	G) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno del-	
	le istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggia-	
	te anche attraverso la produzione e diffusione di giornali,	
	pubblicazioni scritte e audio-visive attinente ai problemi	

	socio-culturali della comunità; attività di promozione e in-	
	dagine dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone	
	deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	H) attività di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Mi-	
	nistro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive mo-	
	dificazioni nonché ogni altra attività di carattere residen-	
	ziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sani-	
	tari, culturali, formativi o lavorativi;	
	I) attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2	
	della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazio-	
	ni;	
	L) attività di promozione, conservazione e valorizzazione	
	dell'ambiente, della cultura e del patrimonio artistico e	
	storico;	
	M) attività di gestione in affidamento di beni pubblici inu-	
	tilizzati o concessi in locazione, di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata per lo svolgimento delle attività so-	
	pra indicate;	
	N) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successi-	
	ve modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di	
	cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modifica-	
	zioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successi-	
	ve modificazioni;	
	interventi e prestazioni sanitarie;	

	prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente	
	del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2011, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successi-	
	ve modificazioni;	
	educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con fina-	
	lità educativa;	
	formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o	
	più attività d'impresa di interesse generale per il persegui-	
	mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia-	
	le. Ai fini del D.L. 3/7/2017 n.112 e successive modifiche	
	ed integrazioni, si considerano di interesse generale, se	
	svolte in conformità alle norme particolari che ne discipli-	
	nano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successi-	
	ve modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di	
	cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modifica-	
	zioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successi-	
	ve modificazioni;	

	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pub-	
	blicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e	
	successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazio-	
	ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa;	
	Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale la coope-	
	rativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto	
	sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi	
	sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, fi-	
	nanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per	
	il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Al solo fine del raggiungimento degli scopi indicati la coo-	
	perativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanen-	
	te o secondo le opportunità contingenti - la propria atti-	
	vità con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed a-	
	derendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'asso-	
	ciazionismo cooperativo.	
	Ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale la so-	
	cietà può altresì assumere interessenze e partecipazioni in	
	società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque al-	
	tra natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al pro-	

	prio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, an-	
	che reali, non nei confronti del pubblico.	
	Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel ri-	
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio della leg-	
	ge 7 giugno 1974 n.216, in tema di imprese editoriali; della	
	legge 10 ottobre 1990 n.287, in tema di tutela della concor-	
	renza e del mercato.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142 e	
	successive modifiche e del D. Lgs. 31 dicembre 2007 n.248	
	convertito in legge 31/2008 e pertanto i trattamenti econo-	
	mici da corrispondere ai soci lavoratori non debbono essere	
	inferiori a quelli dettati dai C.C.N.L. stipulati dalle orga-	
	nizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappre-	
	sentative.	
	Potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	

	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dell'Assemblea sociale.	
	Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.16 D.L. 3 luglio	
	2017 n.112 la cooperativa sociale destina utili ed avanzi di	
	gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad in-	
	cremento del patrimonio nei limiti di legge.	
	ART. 6 - Numero e categorie di soci	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di-	
	viene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve es-	
	sere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in liquida-	
	zione.	
	6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci lavoratori svantaggiati;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà;	
	- soci speciali.	
	6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle perso-	
	ne fisiche, e in tal caso il numero minimo dei soci dovrà es-	
	sere pari a nove, ed in particolare persone giuridiche pub-	

	bliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamen-	
	to e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali di	
	cui alla legge n.59/92.	
	6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della coope-	
	rativa.	
	6.5 Possono essere ammessi come soci, inoltre, anche elemen-	
	ti tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero non	
	superiore a quanto stabilito dalla legge.	
	Possono anche essere ammessi soci sovventori nei limiti pre-	
	visti dalla legge. I voti attribuiti ai soci sovventori non	
	possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	aventi diritto al voto.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	ART. 7 - Soci lavoratori	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, trami-	
	te la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intenda-	
	no maturare una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	

	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	
	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rappor-	
	to di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito regolamento , redatto dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	ART. 8 - Soci lavoratori svantaggiati	
	8.1 Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 2, comma	
	1, lettera P e al comma 4, D.L. 3/7/2017 n.112.	
	ART. 9 - Soci volontari	
	9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nel-	
	la cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti colletti-	
	vi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazio-	

	ne contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie	
	professionali.	
	9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute e documentate sul-	
	la base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e	
	per la totalità dei soci.	
	9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi,	
	da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori pro-	
	fessionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	ART. 10 - Soci speciali	
	L'assemblea o altro organo eletto dall'Assemblea può delibe-	
	rare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi	
	soci cooperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'assemblea o	
	altro organo dell'Assemblea può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che debbano completare o integrare la	
	loro formazione professionale in ragione del perseguimento	
	degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strate-	
	gie di medio e lungo periodo della cooperativa.	

	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'assemblea o	
	altro organo eletto dall'Assemblea può ammettere alla catego-	
	ria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorre-	
	re, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'assemblea o di altro organo e-	
	letto dall'Assemblea, in conformità con quanto previsto da	
	apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non potrà comunque essere superiore a cin-	
	que anni;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	25% (venticinque per cento) di quello previsto per i soci or-	
	dinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ri-	
	storni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio	

	appartenente alla categoria speciale ha diritto di partici-	
	pare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente	
	in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'appro-	
	vazione del bilancio.	
	Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art.2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 41 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	gliamento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri socio cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partici-	

	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dal presente	
	statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'assem-	
	blea od altro organo eletto dalla medesima può deliberare il	
	provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.	
	ART. 11 - Procedura di ammissione	
	11.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'assemblea dei soci o ad altro organo eletto dalla medesi-	
	ma contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto di-	
	verso da persona fisica; denominazione sociale, sede e codi-	
	ce fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	

	l'adesione.	
	11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne dell'assemblea o di altro organo eletto dalla medesima su	
	domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione de-	
	ve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci.	
	11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapp-	
	rezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'assemblea o da altro organo eletto dalla medesima, la	
	deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata	
	entro sessanta giorni agli interessati.	
	ART. 12 - Quote	
	12.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.	
	12.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperati-	
	va nessun socio può avere una quota superiore a centomila eu-	
	ro.	
	L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cin-	
	quecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente	
	comma sino al due per cento del capitale sociale. Le quote	
	eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate	
	nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i	

	relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indi-	
	visibile a norma dell'art.2545-ter.	
	12.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei ca-	
	si previsti dagli articoli 2545-quinque e 2545-sexies, e	
	con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.	
	ART. 13 - Cessione delle quote dei soci cooperatori	
	13.1 La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dall'assemblea o altro organo eletto dalla medesima.	
	13.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	dare comunicazione all'assemblea o ad altro organo eletto	
	dalla stessa, con lettera raccomandata, indicando: il nome,	
	la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquiren-	
	te, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo	
	pattuito per la cessione.	
	13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la società deve i-	
	scrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al so-	
	cio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego	
	il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione può proporre opposizione al tribunale.	

ART. 14 - Vincoli sulle quote		
14.1	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolata soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggono con la medesima.	
14.2	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota	
	del medesimo.	
ART. 15 - Recesso		
15.1	Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamen-	
	to dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al tra-	
	sferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o	
	più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
15.2	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	

	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono dar-	
	ne immediata comunicazione al socio che entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
	zione innanzi il tribunale.	
	15.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualisti-	
	ci tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 16 - Esclusione del socio	
	16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- negli altri casi previsti dal codice civile.	
	16.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea o da	
	altro organo eletto dalla medesima.	
	16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

ART. 17 - Morte del socio		
17.1	In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei re-	
	quisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota.	
17.2	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, possono subentrare, ove vi consentano, nel-	
	la partecipazione del socio deceduto. In questo caso se sono	
	più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la	
	divisione.	
ART. 18 - Liquidazione della quota		
18.1	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
18.2	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione al-	
	le perdite imputabili al capitale, ad esclusione di quelle	
	versate a titolo di sovrapprezzo.	
18.3	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'ap-	
	provazione del bilancio, salvo quanto previsto al successivo	
	comma.	
18.4	Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione	
	o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere	

	corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	ART. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	19.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione e la	
	cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della società, il socio uscente è obbligato verso que-	
	sta nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 20 - Patrimonio sociale	
	20.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quo-	
	te dei soci cooperatori;	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da	
	quote trasferibili di valore nominale non superiore né infe-	
	riore ai limiti consentiti dalle Leggi vigenti, destinato al	
	potenziamento aziendale, alla ristrutturazione o allo svilup-	
	po tecnologico della Cooperativa;	
	c) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	

	e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti c), d) ed f) non possono essere	
	distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto	
	dello scioglimento della cooperativa.	
	ART. 21 - Capitale sociale	
	21.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).	
	21.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento delle forme previste dagli articoli 2438 e seguen-	
	ti del codice civile. In questo caso, l'esclusione o la limi-	
	tazione del diritto di opzione può essere autorizzata	
	dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	ART. 22 - Esercizio sociale	
	22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla normativa vigente.	
	La Società deve, inoltre, depositare presso il registro del-	
	le imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilan-	
	cio sociale.	
	ART. 23 - Destinazione degli utili	

	23.1 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'as-	
	semblea determina, nel rispetto di quanto previsto dalla nor-	
	mativa vigente in materia, la destinazione degli utili, de-	
	stinandoli:	
	a) a Riserva Legale in misura non inferiore al minimo previ-	
	sto dalla Legge;	
	b) ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della Legge	
	59/92 nella misura prevista dalla normativa vigente;	
	c) ad aumento gratuito del Capitale Sociale sottoscritto e	
	versato nel limite della variazione dell'indice nazionale ge-	
	nerale annuo dei prezzi al consumo calcolati dall'I.S.T.A.T.	
	in riferimento al periodo corrispondente a quello in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti;	
	d) a dividendo da distribuire ai Soci in misura non superio-	
	re a quanto consentito dalla legislazione vigente per le coo-	
	perative aventi i requisiti mutualistici, per il rispetto de-	
	gli stessi ai fini fiscali. Per i Soci Sovventori potrà prov-	
	vedersi alla distribuzione di un dividendo pari a quello di-	
	istribuito ai Soci Cooperatori, aumentato percentualmente fi-	
	no ad un massimo di due punti.	
	e) ulteriori utili residui possono essere destinati alle al-	
	tre Riserve facoltative ed indivisibili eventualmente isti-	
	tuite.	
	Fatte salve le previsioni di cui ai punti b) e d), l'Assem-	
	blea può deliberare che la totalità degli utili venga desti-	

	nata alla Riserva Legale.	
	ART. 24 - Ristorni	
	L'assemblea su proposta dell'organo amministrativo, potrà de-	
	liberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non supe-	
	riore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti	
	ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni do-	
	vranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a	
	ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribui-	
	re a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai	
	soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione	
	di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'eroga-	
	zione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea,	
	mediante:	
	- integrazione dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	ART. 25 - Decisioni dei soci	
	25.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti al-	
	la totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In	
	ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) La nomina degli amministratori;	

	c) La nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	25.2 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	ART. 26 - Diritto di voto	
	26.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	26.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	26.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto per ogni cinquanta Euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque.	
	ART. 27 - Assemblea	
	27.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio	

	rio nazionale. La convocazione è effettuata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il	
	luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, inviato a	
	tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, al-	
	meno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con	
	lettera raccomandata, ovvero mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di con-	
	vocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'o-	
	ra per un'eventuale seconda convocazione, da tenersi entro	
	trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati	
	gli amministratori ed i sindaci o revisori ai sensi	
	dell'art. 2479-bis, comma 4, c.c. e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	27.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio	
	di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In as-	
	senza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta	
	dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioran-	
	za dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-	
	tazioni. Il presidente può chiedere l'assistenza di un segre-	

	tario, designato dagli interventi, che può essere non socio,	
	con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.3 L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-	
	libera a maggioranza, salvo nei casi previsti alle lettere	
	d) ed e) del punto 24.1, nei quali è richiesto il voto favo-	
	revole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a	
	maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle	
	lettere d) ed e) del punto 24.1, nei quali è richiesto il vo-	
	to favorevole dei soci che rappresentano 1/3 dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci. L'assemblea approva, a maggio-	
	ranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del pre-	
	sidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere e-	
	spresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei	
	soci dissenzienti.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, au-	
	dio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, del-	
	le quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale;	

	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 27.1) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Art. 28 - Amministrazione	
	28.1 La società sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, secondo quanto stabilito dall'assemblea in sede di nomina.	
	28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperato-	

	ri.	
	Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appar-	
	tenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione	
	dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività socia-	
	le.	
	28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministrato-	
	ri e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non pos-	
	siedono requisiti di onorabilità, professionalità ed indipen-	
	denza.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.	
	28.4 Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni 3	
	(tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I consi-	
	glieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	del Collegio dei Sindaci, determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifi-	
	ci incarichi a carattere continuativo, a favore della Coope-	
	rativa.	
	28.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano	
	provveduti i soci, elegge fra i propri membri il Presidente	
	ed eventualmente anche il Vicepresidente che sostituisca il	
	Presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un se-	
	gretario anche estraneo.	

Art. 29 - Decisioni del Consiglio di amministrazione		
29.1	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deli-	
	berare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un ter-	
	zo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta con lettera raccomandata ovvero qual-	
	siasi mezzo idoneo allo scopo, almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma,	
	o con altro mezzo idoneo da spedirsi almeno un giorno prima	
	della riunione .	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svol-	
	gere anche per audio conferenza o video conferenza, alle se-	
	guenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali:	
	a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi rite-	
	nere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) Che sia consentito al Presidente della riunione di ac-	
	certare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimen-	
	to della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	

	c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-	
	lizzazione;	
	d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	29.1 Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di or-	
	dinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri	
	che la legge o il presente atto riservano espressamente a so-	
	ci.	
	29.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da ammini-	
	strazioni pubbliche o private, pagamenti di ogni natura e a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. E-	
	gli ha anche la facoltà di nominare avvocati o procuratori	
	nelle liti attive o passive riguardanti la cooperativa davan-	
	ti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in tutto in parte, al vice presi-	
	dente o ad altro consigliere, può nominare direttori, procu-	
	ratori "ad negozia" e mandatari in genere per determinati at-	
	ti o categorie di atti.	

	Art. 30 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 31 - Controllo legale dei conti	
	31.1 La società è controllata da uno o più sindaci (aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile) nominati dall'assemblea la quale designa altresì l'eventuale presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, D.L. 3/7/2017 n. 112. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	

	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su de-	
	terminati affari.	
	Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'ar-	
	ticolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei	
	conti è esercitata da un revisore legale o da una società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sinda-	
	ci iscritti all'apposito registro dei revisori legali.	
	Art. 32 - Scioglimento e Liquidazione - Disposizioni finali	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di coope-	
	rativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la	
	sua automatica messa in liquidazione.	
	In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea straor-	
	dinaria nominerà uno i più liquidatori preferibilmente tra i	
	soci determinando i poteri.	
	In caso di scioglimento della società il patrimonio residuo,	
	dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo	
	mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di	
	cui l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.	
	Tale destinazione, tenuto conto della citata previsione legi-	
	slativa, risulta quale espressa devoluzione a scopi di pub-	
	blica utilità conformi allo spirito mutualistico prevista ai	

	sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.L.gs. C.P.S. 1577/47	
	e successive modifiche ed integrazioni.	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le	
	norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla	
	Cooperazione.	
	I requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S.	
	n. 1577/47 e successive modifiche ed integrazioni sono irre-	
	vocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'at-	
	tività della Cooperativa.	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 C.C. per	
	la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono es-	
	sere in fatto osservate.	
	All'originale firmato: ROSATO Giorgio, D'AMICI Manuela, DE	
	GIUSEPPE Giorgio, LIACI Giovanni, MARRA Gianmario, CASCIONE	
	Eugenio e Benedetto PETRACHI Notaio. Segue impronta del si-	
	gillo notarile.	

36 di 36